2a) Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato di perito industriale dei candidati di cui all'art 55, comma 2 lettera d del DPR 328 – determinazioni

VISTI

— art. 33, comma 5, Cost.: riserva di legge per gli esami di Stato abilitativi. La qualificazione professionale è il valore primario tutelato dall'ordinamento costituzionale, al quale il tirocinio è strumentale e non un fine in sé; conseguentemente, ogni disciplina regolatoria del tirocinio deve essere ricondotta alla finalità di garantire la preparazione tecnico-pratica del candidato, senza imporre oneri sproporzionati rispetto all'effettiva lacuna formativa;

— artt. 3 e 97 Cost.: i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3), nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97), impongono che la valutazione del tirocinio pregresso avvenga secondo criteri predeterminati, uniformi e non discriminatori; il tirocinio integrativo, quale misura compensativa di una lacuna formativa, deve essere proporzionato all'effettiva entità della lacuna e non può risultare più gravoso del necessario;

— Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», in particolare:

art. 2: istituzione della figura del Perito Industriale Laureato e definizione dei titoli di studio universitari validi per l'accesso alla professione;

art. 4: previsione della modalità abilitante dei titoli accademici e delega ai decreti attuativi per la disciplina delle modalità semplificate dell'esame di Stato;

art. 6, comma 2: attribuzione al Consiglio Nazionale dell'Ordine del potere di adottare, nelle more dell'attuazione dei titoli abilitanti, la disciplina regolatoria dei percorsi semplificati di accesso alla professione;

— D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato», in particolare:

art. 6: disciplina del tirocinio professionale quale requisito di accesso all'esame di Stato, con previsione che il tirocinio «può» essere svolto anche secondo modalità stabilite in convenzione — e non necessariamente «deve» essere svolto in via convenzionale —, il che comporta la riconoscibilità, ai fini abilitativi, del tirocinio curriculare svolto nell'ambito del percorso universitario, purché di durata non inferiore a sei mesi, reali o convenzionali;

art. 55, comma 2, lett. d): enumerazione delle classi di laurea triennale idonee all'accesso alla sezione «laureati» dell'albo dei Periti Industriali, a condizione che le medesime siano comprensive di un tirocinio semestrale;

— Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2026, cod.

26A01066; registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026, reg. n. 250), adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 163/2021, recante le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale nei settori di specializzazione dell'albo dei Periti Industriali Laureati e la disciplina del percorso abilitativo semplificato; in particolare, l'art. 1, comma 4, rinvia alle determinazioni del CNPI per la disciplina delle modalità di valutazione e riconoscimento del tirocinio e per l'individuazione dei criteri di integrazione per i candidati privi di tirocinio curriculare;

— D.M. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennale; in vigenza dei quali numerosi piani di studi non prevedevano tirocinio curriculare espresso in mesi, ma attività formative di laboratorio, tirocinio convenzionale o stage espresso unicamente in ore, la cui computabilità ai fini della durata semestrale richiesta dall'art. 55 DPR 328/2001 è stata oggetto di specifica interpretazione ministeriale;

— D.M. 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale LP-01, LP-02 e LP-03, direttamente abilitanti all'esercizio della professione ai sensi della L. 163/2021;

— D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (recepimento della Direttiva 2005/36/CE), artt. 13 e 14: il tirocinio integrativo prescritto al candidato privo di tirocinio curriculare costituisce misura compensativa in senso tecnico, ai sensi del diritto dell'Unione Europea, e deve pertanto essere proporzionato all'effettiva differenza di qualifica tra la formazione acquisita e quella richiesta per l'esercizio della professione;

— L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 3, 6-bis, 7, 10 e 10-bis: principi di economicità, efficacia, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa; obbligo di motivazione dei provvedimenti; disciplina del conflitto di interessi; avvio del procedimento; partecipazione degli interessati; preavviso di rigetto;

— D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali», art. 6, comma 4: previsione della convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per la professione di Perito Industriale Laureato;

— D.M. Ministero della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68, recante la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, in attuazione del D.Lgs. 206/2007;

— Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale il Consiglio Nazionale ha approvato il «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato di Perito Industriale dei candidati

di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), del D.P.R. 328/2001» (di seguito: «Regolamento»), adottato quale linea guida da trasmettere alle Università in vista della pubblicazione del D.M. 12 dicembre 2025, al fine di consentire l'avvio organizzato delle sessioni di Prova Pratico Valutativa (PPV) per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato; il Regolamento disciplina, tra l'altro, all'art. 6, le modalità di accesso al RNT e di svolgimento del percorso abilitativo per i laureati nelle classi L e LM non direttamente abilitanti, con specifica previsione della valutazione, da parte del CTS, delle attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari»;

— Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio II, prot. n. 8307 del 12 settembre 2005 (di seguito: «nota ministeriale prot. 8307/2005»): con tale nota, il competente Ufficio ministeriale ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 55, DPR 328/2001, stabilendo che le lauree triennali ivi menzionate sono «utili a condizione che le stesse siano comprensive di un tirocinio di sei mesi»; ha altresì chiarito che, poiché l'art. 6 DPR 328/2001 stabilisce che il tirocinio «può» — e non «deve» necessariamente — essere svolto secondo modalità stabilite in convenzione, il tirocinio obbligatorio (stabilito dalle università) ovvero il tirocinio curriculare (scelto dall'interessato nell'ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università), svolti all'interno dei percorsi formativi accademici — nel senso che ne sono parte producendo crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo, rendendo la laurea «comprensiva» di tirocinio — sono da ritenersi utili ai fini abilitativi, purché abbiano una durata non inferiore a sei mesi, «reali o convenzionali nel caso in cui, come comunemente accade, la durata risulti stabilita unicamente in ore»; in applicazione di tale principio, al fine di risolvere le questioni applicative, la nota precisa che il candidato deve richiedere all'Università di attestare lo svolgimento del tirocinio, ancorché convenzionale, in ragione di quanto stabilito dagli artt. 6 e 55 D.P.R. 328/2001;

— Pareri applicativi resi in conformità alla nota ministeriale prot. n. 8307/2005, afferenti a specifici casi di lauree triennali con tirocinio parzialmente svolto o espresso in ore, con i quali sono stati definiti i criteri di valutazione e di riconoscimento del tirocinio curriculare ai fini dell'art. 55 DPR 328/2001, e segnatamente:

— parere relativo all'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria Civile: criteri di valutazione del tirocinio nel caso di laurea triennale con piano di studi in cui il tirocinio sia formalmente presente ma svolto in collaborazione con il Collegio di Udine;

— parere relativo a lauree triennali comprensive di tirocinio di sei mesi (VR): criterio di riconoscimento integrale del tirocinio curriculare semestrale, svolto in tutto o in parte durante il percorso universitario, quale requisito pienamente soddisfatto ai sensi dell'art. 55 DPR 328/2001;

— parere relativo al tirocinio semestrale e abilitazione nell'area triennale (PT): criteri di valutazione del tirocinio semestrale ai fini dell'abilitazione per i candidati dell'area triennale, con specificazione delle modalità di computo della durata;

— parere relativo alla laurea triennale con tirocinio convenzionale espresso in ore (PS): criterio di riconoscimento del tirocinio convenzionale espresso in ore, con applicazione del principio di equivalenza tra durata reale e durata convenzionale stabilito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005;

— Parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), attestante la conformità delle presenti determinazioni ai requisiti di qualità e coerenza dei percorsi formativi ai fini abilitativi;

CONSIDERATO CHE

1. Il quadro normativo applicabile alla valutazione del tirocinio dei candidati laureati non abilitati si articola su due livelli distinti e tra loro coordinati. Il primo livello è costituito dalla norma primaria: l'art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 328/2001, che condiziona l'utilità delle lauree triennali ivi elencate alla circostanza che le medesime siano «comprensive di un tirocinio di sei mesi». Il secondo livello è costituito dalla norma procedurale: l'art. 6 del medesimo D.P.R. 328/2001, che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio stabilendo che questo «può» — non «deve» — essere effettuato secondo modalità convenzionali, lasciando così aperta la possibilità di riconoscere anche il tirocinio curriculare universitario, obbligatorio o facoltativo, quale adempimento valido del requisito semestrale.

2. La nota ministeriale prot. n. 8307 del 12 settembre 2005 ha risolto in termini autoritativi e vincolanti per gli Ordini professionali la questione interpretativa relativa alla computabilità del tirocinio curriculare universitario ai fini del requisito semestrale ex art. 55 DPR 328/2001. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito che il tirocinio obbligatorio o curriculare, svolto «all'interno dei percorsi formativi accademici» — nel senso che ne sia parte costitutiva, producendo crediti utili al conseguimento del titolo — è riconoscibile ai fini abilitativi purché abbia «una durata non inferiore ai sei mesi (reali o convenzionali nel caso in cui, come comunemente accade, la durata risulti stabilita unicamente in ore)». Tale interpretazione ministeriale risolve il problema — storicamente ricorrente nei percorsi formativi erogati in vigenza dei D.M. 509/1999 e 270/2004 — di piani di studi che non esprimessero il tirocinio in mesi ma in crediti formativi universitari (CFU) o in ore, impedendo che una differenza meramente formale di misurazione si traducesse in un pregiudizio sostanziale per il candidato.

3. Il Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), pubblicato in Gazz. Uff. n. 52 del 4 marzo 2026, ha definito le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale nei settori di specializzazione dell'albo dei Periti Industriali Laureati, dando attuazione alla delega di cui all'art. 6, comma 2, della L. 163/2021. Tuttavia, il decreto non ha disciplinato espressamente il

requisito del tirocinio per i candidati il cui piano di studi non preveda tirocinio curriculare — fattispecie ricorrente per le lauree erogate in vigenza dei previgenti ordinamenti didattici — né ha definito i criteri di valutazione e di computo del tirocinio espresso in ore o in CFU. L'art. 1, comma 4, del decreto ha pertanto demandato al CNPI, tramite il proprio potere regolamentare, la determinazione delle modalità operative di valutazione del tirocinio e la disciplina dei percorsi integrativi per i candidati che ne siano privi. Tale rinvio costituisce la fonte immediata della potestà regolamentare esercitata con la presente deliberazione.

4. La Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per le modalità semplificate di abilitazione, è stata adottata quale linea guida anticipatoria, da trasmettere alle Università in vista della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), al fine di consentire l'organizzazione tempestiva delle sessioni di PPV. In tale Regolamento, all'art. 6, è già contenuta la previsione che il CTS valuti le attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari», il che costituisce il fondamento regolamentare del potere di valutazione e di riconoscimento parziale del tirocinio affidato al CTS. La presente deliberazione integra e sviluppa analiticamente tale previsione, definendo i criteri operativi e le soglie di riconoscimento.

5. Le questioni applicative che la nota ministeriale prot. 8307/2005 aveva già risolto in riferimento al quadro normativo del D.P.R. 328/2001 previgente alla L. 163/2021 conservano piena validità nel quadro attuale, stante la continuità del riferimento normativo (art. 55, comma 2, lett. d) e art. 6, DPR 328/2001) e la natura interpretativa — e non meramente regolamentare — dell'atto ministeriale. I pareri applicativi resi su casi concreti di lauree triennali con tirocinio espresso in ore o parzialmente svolto (UD, VR, PT, PS) confermano la solidità e la coerenza del criterio ministeriale dell'equivalenza tra durata reale e durata convenzionale del tirocinio, e ne attestano l'applicazione uniforme su base nazionale.

6. Occorre distinguere, sul piano sistematico, tra due fattispecie soggettive distinte, ciascuna delle quali richiede una disciplina specifica e proporzionata: (a) il candidato il cui piano di studi includa un tirocinio curriculare parzialmente svolto o espresso in ore, computabile ai fini del requisito semestrale secondo i criteri della nota ministeriale prot. 8307/2005, per il quale il CTS valuta l'entità dell'eventuale lacuna residua e prescrive, ove necessario, un tirocinio integrativo proporzionato; (b) il candidato il cui piano di studi non preveda alcuna forma di tirocinio curriculare, né il medesimo abbia svolto attività equivalenti successivamente al conseguimento del titolo, per il quale si rende necessaria la prescrizione di un tirocinio integrativo integrale, parametrato alle aree di competenza scoperte del settore di specializzazione richiesto. In entrambe le fattispecie, la PPV rimane

condizione necessaria e inderogabile per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 33, comma 5, Cost. e dell'art. 4, L. 163/2021.

7. Il criterio di riconoscimento del tirocinio curriculare universitario espresso in ore trova il proprio fondamento testuale nell'art. 6 DPR 328/2001, il quale — come chiarito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005 — utilizza il verbo «può» in relazione allo svolgimento del tirocinio secondo modalità convenzionali, con ciò ammettendo che il tirocinio possa essere validamente svolto anche attraverso modalità diverse dalla convenzione, tra cui il tirocinio curriculare obbligatorio o facoltativo inserito nel piano di studi universitario. Ne deriva che la laurea è da considerarsi «comprensiva» di tirocinio, ai fini dell'art. 55 DPR 328/2001, quando il tirocinio curriculare faccia parte del percorso formativo accademico producendo CFU utili al conseguimento del titolo, indipendentemente dall'unità di misura adottata (mesi, ore, CFU), purché la durata complessiva — reale o convenzionale — sia equivalente a sei mesi.

8. Peraltro, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali già ha esercitato una specifica potestà regolamentare in materia di tirocinio, disciplinando le modalità di svolgimento del praticantato professionale, di durata variabile da due a tre anni (successivamente ridotta a diciotto mesi in applicazione dell'art. 9 D.L. 1/2012, conv. in Legge n. 27/2012), deliberando la cd. "direttiva sul praticantato", esercitata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 5 Legge 2 febbraio 1990, n. 17. In tale circostanza all'ordine territoriale era affidata la potestà di verifica del soddisfacimento del requisito, ai fini di certificare la compiuta pratica professionale, necessaria per consentire ai candidati in possesso del titolo di studio valido l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio libera professione di perito industriale.

9. Tale impostazione è stata condivisa dallo stesso Ministero dell'Università e della Ricerca, Dip. per l'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Dr. Gen. Per l'Università – Ufficio VI, con nota prot. 195 del 18 gennaio 2008, allorquando, occupandosi del "tirocinio semestrale", previsto dall'art. 6 DPR 328/2001, testualmente riteneva che "… ai sensi del D.P.R. 328/2001, il tirocinio semestrale è requisito fondamentale ed indispensabile per il solo accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale. Ne consegue che detto tirocinio è certamente obbligatorio per quanti intendano partecipare al su menzionato esame di Stato di abilitazione professionale (essendo ad esso propedeutico), non anche per coloro che siano già iscritti nel relativo Albo professionale. Pertanto, si esprime l'avviso che il perito industriale, già iscritto all'Albo, il quale intenda conseguire una laurea triennale, tra quelle indicate all'art. 55 del D.P.R. 328/2001, è esonerato dallo svolgimento del previsto tirocinio semestrale".

10. Conformemente all'orientamento delle note ministeriali richiamate e all'esercizio della potestà regolamentare in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento del tirocinio comprensivo nel corso di laurea, di cui all'art. 6 e 55 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, potendo essere riconosciuto il tirocinio anche in via "convenzionale", come espressamente stabilito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005 in fase di risoluzione dei casi applicativi, il CTS è chiamato a una valutazione di carattere tecnico-discrezionale sulla base della documentazione acquisita. Ai fini del riconoscimento del tirocinio, il CTS applica il criterio di conversione, ricavato dall'interpretazione sistematica dell'art. 6 DPR 328/2001 e dei pareri applicativi resi in conformità alla nota ministeriale prot. 8307/2005.

In tal senso, il conseguimento della laurea di cui all'art 55 comma 2 lett. d) D.P.R: 5 giugno 2001, n. 328, dovendo "implicitamente" contenere il tirocinio semestrale per via curriculare, non sarà oggetto di una mera verifica formale della denominazione dell'attività formativa nel piano di studi. Questo elemento distingue la fattispecie del tirocinio «convenzionale» (riconoscibile) dalla fattispecie del tirocinio «assente», che richiederà l'integrazione necessaria, rappresentata dalla verifica di apprendimento avente ad oggetto il regolamento professionale del perito industriale e il codice deontologico: la differenza non è nella denominazione, ma nella sostanza dell'attività svolta e nella sua computabilità in termini di durata equivalente.

11. I criteri adottati con la presente deliberazione devono essere predeterminati, uniformi su base nazionale e verificabili, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e con l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa in materia di valutazioni tecnico-discrezionali, secondo cui l'esercizio della discrezionalità tecnica non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivazione analitica e dall'applicazione di criteri oggettivi previamente resi pubblici. Ogni scostamento dai criteri stabiliti dalla presente deliberazione deve essere motivato per iscritto nel provvedimento del CTS e comunicato al CNPI per conoscenza.

12. La Prova Pratico Valutativa (PPV) costituisce il presidio inderogabile della qualificazione professionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, Cost. e dell'art. 4 della L. 163/2021. Pertanto, il riconoscimento del tirocinio pregresso, l'equiparazione del tirocinio curriculare al requisito semestrale ovvero il riconoscimento dell'esperienza professionale pregressa non possono costituire validi titoli per esonerare il candidato dalla PPV. Il superamento della PPV rimane condizione necessaria e sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione e nessun adempimento ulteriore può essere imposto al candidato che abbia superato la prova.

RITENUTO CHE

— ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della presente deliberazione; in particolare, il rinvio di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio

2026 (12 dicembre 2025) costituisce fonte esplicita della potestà regolamentare del CNPI in materia di valutazione e riconoscimento del tirocinio, e la Deliberazione n. 232/24 del 18 dicembre 2025 costituisce l'atto presupposto che ha già definito il quadro regolamentare entro il quale i criteri operativi qui adottati si inseriscono;

— la presente deliberazione è conforme alla normativa vigente, ai principi costituzionali richiamati e all'interpretazione ministeriale autentica contenuta nella nota prot. n. 8307/2005; essa non introduce requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dalla norma primaria e dall'atto ministeriale interpretativo, limitandosi a tradurre tali requisiti in criteri operativi uniformi per il CTS;

— la motivazione è analitica e trasparente, e consente il sindacato giurisdizionale tanto in sede di legittimità quanto in sede di merito nelle forme consentite dalla legge; i criteri adottati sono verificabili sulla base di documentazione oggettiva acquisita dai candidati;

— il parere favorevole del CTS costituisce presupposto necessario all'adozione e ne attesta la conformità ai requisiti di qualità e coerenza dei percorsi formativi abilitativi;

— la presente deliberazione è coordinata con la Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025 e con le Linee Guida del CTS adottate o in corso di adozione; in caso di contrasto tra la presente deliberazione e atti precedenti, prevale la disposizione più specifica; in caso di pari specificità, prevale la disposizione più favorevole al candidato;

TENUTO CONTO

— della Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per le modalità semplificate di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato ex L. 163/2021, trasmesso alle Università quale linea guida operativa in vista della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), avvenuta in data 4 marzo 2026, al fine di consentire l'organizzazione delle sessioni di PPV; tale Regolamento, all'art. 6, attribuisce espressamente al CTS il potere di valutare le attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari», costituendo il fondamento regolamentare dei criteri operativi adottati con la presente deliberazione;

— della natura anticipatoria della citata Deliberazione n. 232/24, adottata prima della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025) al fine di preparare il sistema universitario e ordinistico all'avvio del percorso abilitativo semplificato; la presente deliberazione ne costituisce lo sviluppo attuativo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, e integra i criteri operativi ivi già contenuti con la disciplina specifica della valutazione e del riconoscimento del tirocinio carente;

— dell'urgenza di adottare criteri uniformi su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento tra candidati che abbiano conseguito la medesima classe di laurea presso Atenei diversi,

con piani di studi differenti quanto alla presenza, alla denominazione e all'espressione in ore o in CFU del tirocinio curriculare, evitando che difformità applicative locali si traducano in discriminazioni irragionevoli in violazione dell'art. 3 Cost.;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.289/27 del 18 marzo 2026

1)l'adozione del Regolamento per la valutazione e il riconoscimento del tirocinio e per la disciplina del tirocinio integrativo per i candidati all'abilitazione alla professione di Perito Industriale Laureato in possesso di laurea triennale non direttamente abilitante, ex art. 1, comma 4, Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025).

3)di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva**.**